

Legge regionale 13 giugno 1983, n.44

**Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 54/80 ed alle annesse tariffe.**

ARTICOLO 1

Il numero d'ordine 17 del titolo II della tariffa annessa alla LR 15/5/1980, n. 54, e' cosi' modificato:

1) Abilitazione all'esercizio venatorio:

a) con fucile ad un colpo, con falco e con arco	
Tassa di rilascio	26.000
Tassa annuale	26.000
b) con fucile a due colpi	
Tassa di rilascio	37.000
Tassa annuale	37.000
c) con fucile a piu' colpi	
Tassa di rilascio	47.000
Tassa annuale	47.000

2) Licenza per la cattura dei volatili con reti a norma dell'art.

18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968

Tassa di rilascio	20.000
Tassa annuale	20.000

- DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lett. o)
- DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 99
- Legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Nota: Il versamento della tassa annuale ha la validita' di un anno decorrente dalla scadenza annuale della licenza di porto di fucile per uso caccia e non e' dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.

ARTICOLO 2

Gli importi delle tasse, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 15/5/1980 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni sono aumentati del 100 per cento.

Sono esclusi dall'aumento suddetto gli importi di cui ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della stessa tariffa.

Gli aumenti, nella stessa misura di cui al primo comma, sono apportati anche alle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella succitata tariffa.

### ARTICOLO 3

Gli aumenti previsti dai precedenti articoli si applicano per i pagamenti dovuti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### ARTICOLO 4

Gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali e degli altri contributi di cui all'ultimo comma dell'art. 2, sono aumentati del venti per cento con effetto dal 1 gennaio 1984.

Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle cinquecento lire superiori, ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa e del contributo.

### ARTICOLO 5

L'art. 1 della Legge Regionale n. 54 del 15/5/1980 è sostituito dal seguente:

"Art. 1  
(Oggetto delle tasse)

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281, e istituite dalla Regione Toscana con la legge 30 dicembre 1971 n. 2, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa".